

# I BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA



## *LA NORMATIVA*

Indice cronologico delle leggi e dei decreti

*Nota*

Il testo integrale delle *leggi* e dei *decreti* elencati nell'*Indice cronologico* è riportato nel CD-Rom che viene allegato al *Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2*

I *decreti di fabbricazione delle banconote* non sono stati riportati nell'*Indice cronologico* né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote comprendono tutti i dati in essi contenuti (v. *BdN, Mon. 11. 2*). Si è fatta una eccezione esclusivamente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d'Italia nel periodo 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e per il D.M. 26 marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d'Italia» si segnalano le seguenti corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50	del 1896	=	L. 50 di vecchio tipo
L. 100	del 1897	=	L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000	del 1897	=	L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500	del 1898	=	L. 500 di vecchio tipo
L. 50	del 1915	=	L. 50 primo nuovo tipo
L. 500	del 1919	=	L. 500 primo nuovo tipo

*Nella pagina precedente:*

Monogramma della Banca d'Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)  
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (Ø cm 100, spess. cm 6).

- R.D. 6.12.1908, n. 755 *Autorizzazione al Governo della Colonia Eritrea a contrarre un mutuo con la Banca d'Italia mediante il rilascio di speciali certificati di credito.*  
G.U. 7.1.1909, n. 4
- R.D. 3.10.1909, n. 697 *Segni caratteristici dei certificati di credito relativi al prestito accordato dalla Banca d'Italia alla Colonia Eritrea.*  
G.U. 29.10.1909, n. 254
- R.D. 28.4.1910, n. 204 *Approvazione del Testo Unico di legge sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.*  
G.U. 27.5.1910, n. 123
- R.D. 29.12.1910, n. 931 *Caratteristiche dei certificati di credito relativi al prestito accordato alla Colonia Eritrea dalla Banca d'Italia.*  
G.U. 9.2.1911, n. 33
- R.D. 13.5.1920, n. 600 *Autorizzazione alla Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane (da 1, 5, 10, 20 e 50 rupie italiane).*  
G.U. 19.5.1920, n. 117
- D.M. 2.6.1920 *Caratteristiche dei buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia per la Somalia italiana.*  
G.U. 15.6.1920, n. 140
- D.M. 18.8.1920 *Caratteristiche dei buoni di cassa da 1 rupia della Banca d'Italia per la Somalia italiana.*  
ASBI, Segr. Gen., pratt. n. 850, fasc. 1, copia dattiloscritta
- D.M. 13.8.1921 *Caratteristiche dei buoni di cassa da 10 rupie della Banca d'Italia per la Somalia italiana.*  
ASBI, Segr. Gen., pratt. n. 850, fasc. 1, copia dattiloscritta
- R.D. 18.6.1925, n. 1143 *Introduzione nella Somalia italiana del sistema monetario del Regno e fuori corso dei buoni di cassa da rupie 1, 5, 10 oltre che delle monete in bronzo (bese) e della rupia italiana in argento.*  
G.U. 15.7.1925, n. 162
- R.D.L. 8.6.1936, n. 1131 *Esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana.*  
G.U. 24.6.1936, n. 145
- R.D.L. 2.7.1936, n. 1371 *Ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana. Convertito in L. 11.1.1937, n. 260.*  
G.U. 22.7.1936, n. 168

D.M. 28.3.1938<sup>4</sup>

*Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, da L. 1.000, L. 500, L. 100 e L. 50, serie speciale, da emettersi per l'Africa Italiana.*  
G.U. 16.5.1938, n. 110

D.M. 8.8.1938

*Modifiche ed integrazioni relative alla istituzione di serie speciali di biglietti della Banca d'Italia per l'Africa Orientale Italiana.*  
G.U. 19.8.1938, n. 188

D.M. 25.11.1942

*Modificazioni dei decreti Ministeriali 28 marzo e 8 agosto 1938, relativi alla emissione di serie speciali per l'Africa Orientale Italiana di biglietti della Banca d'Italia.*  
G.U. 25.11.1942, n. 279

---

<sup>4</sup> Ma sulla G.U. compare la data errata "18 marzo".

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali del corpo dello Stato maggiore generale che possono avanzare senza adempiere alle prescritte condizioni d'imbarco sono denominati: « Specialisti direzionali ».

Art. 2.

Il numero dei posti che possono essere occupati dagli ufficiali del corpo dello Stato maggiore generale, specialisti direzionali, è determinato dalla seguente tabella:

Contrammiragli n. 2:

Direttore generale di artiglieria e armamenti;  
Presidente della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

Capitani di vascello n. 7:

2 Capi divisione della Direzione generale di artiglieria ed armamenti;

1 Direttori di artiglieria e armamenti;

1 Capo ufficio della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

Capitani di fregata n. 8:

4 Vice direttori di artiglieria ed armamenti;

1 Sotto direttore autonomo dei lavori a Madalena;

1 Sotto o vice direttore del munizionamento;

1 Capo reparto della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;

1 Incaricato della vigilanza dei lavori interessanti a R. marina che si eseguono presso stabilimenti privati o per altri incarichi inerenti alla sua specialità.

Capitani di corvetta n. 8:

2 Capi sezione presso la Direzione generale di artiglieria e armamenti;

1 Direttore del balipedio della R. marina;

1 Alle Direzioni di artiglieria e armamenti;

1 Alla sotto Direzione del munizionamento.

Tenenti di vascello n. 24:

Alle Direzioni di artiglieria e armamenti, [sotto Direzione del munizionamento, e simili servizi specialistici direzionali.

Art. 3.

Sono abrogati i RR. decreti n. 609 dell'11 ottobre 1904 e n. 95 dell'9 marzo 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.  
MIRABELLO.

St. P. guardasigilli: ORLANDO.



Il numero 755 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 24 maggio 1903, n. 205

Visto l'art. 25 della legge 5 aprile 1908, n. 161;

Visto il bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-1909, approvato con la legge 29 giugno 1908, n. 306;

Visto il Nostro decreto 26 agosto 1906, n. 531;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro del tesoro

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere, fino al 30 giugno 1909, alle spese per la costruzione del tronco Ghinda-Asmara, il Governo della Colonia Eritrea è autorizzato a contraere un mutuo di L. 4,000,000 (quattro milioni) colla Banca d'Italia mediante il rilascio di speciali certificati di debito, conformi all'unito modello, e da considerarsi ogni effetto come titoli di Stato.

Detti certificati verranno di volta in volta trasmessi alla Corte dei conti per il visto, con allegato il relativo piano di ammortamento.

Tale somma di L. 4,000,000 sarà fruttifera di interesse al 3.65 0/100 netto annuo, esente da qualsiasi imposta, e sarà rimborsata in dieci rate annuali uguali con scadenza al 15 luglio di ogni anno a partire dal 1909.

La Banca d'Italia potrà valersi dei certificati di debito, per tutti gli impieghi in titoli, da farsi nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del testo unico di legge approvato con Nostro decreto 9 ottobre 1898, n. 373.

Gli stessi certificati saranno cedibili, e, se la cessione sarà fatta per semplice attergato, sarà ai termini dell'art. 148, n. 2, del testo unico di legge sulle tasse di registro del 20 maggio 1897, n. 217, esente da ogni formalità, non però da quella della autentica notarile.

Art. 2.

Il ricavo del mutuo sarà versato nella tesoreria centrale del Regno, la quale aprirà uno speciale conto corrente intestato al Governo della Colonia Eritrea, al quale saranno imputati i pagamenti che, agli sensi di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno disposti dal governatore della Colonia Eritrea ed eseguiti sul suo conto dalla tesoreria centrale.

L'introito del mutuo ed i pagamenti successivi saranno iscritti in appositi articoli del bilancio della Colonia.

## Art. 3.

Al rimborso delle quote annuali di ammortamento dei certificati di debito e dei relativi interessi sarà provveduto mediante speciali mandati tratti sul contributo che lo Stato corrisponde alla Colonia Eritrea i sensi della legge 5 aprile 1908, n. 138.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque ne sia investito di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TITTONI.

CARCANO.

Il Guardasigilli: ORLANDO.]

Certificato n. . . .

REGNO D'ITALIA

Governo della Colonia Eritrea

(Legge 24 maggio 1903, n. 105)

IL GOVERNATORE DELLA COLONIA ERITREA

Visto il R. decreto . . . . . che autorizza un prestito di lire 3.000.000 da parte della Banca d'Italia al Governo della Colonia Eritrea per far fronte a pagamenti inerenti ai lavori della ferrovia Asmara-Asmara fino al 30 giugno 1909:

Vista la quietanza n. . . . . in data . . . . . emessa per la somma di lire . . . . . dalla sezione di R. tesoreria provinciale di Roma:

Dichiara che la Banca d'Italia è creditrice verso il Governo della Colonia Eritrea, in conto dei suddetti quattro milioni di lire, della indicata somma di lire . . . . . importo del presente certificato, che si rilascia alla medesima.

Tale somma di lire . . . . . fruitiva del 3,65 0/0 netto annuo, e che da qualsiasi imposta, sarà rimborsata in Roma dalla locale sezione di R. tesoreria provinciale in dieci rate annuali uguali di lire . . . . . ognuna, comprensive di interessi ed ammortamento scalare, alla scadenza 15 luglio di ogni anno dall'anno 1909 all'anno 1908.

Per far fronte a tale rimborso sarà provveduto mediante speciali mandati tratti sul contributo che lo Stato corrisponde alla Colonia Eritrea, ai sensi della legge 5 aprile 1908, n. 138, da versarsi a mezzo della tesoreria provinciale, sezione di Roma, alla Banca d'Italia creditrice.

La Banca d'Italia, titolare del presente certificato, da considerarsi per ogni effetto come titolo di Stato, potrà valersene per tutti gli impieghi in titoli, da farsi nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Il presente certificato sarà cedibile, e, se la cessione sarà fatta per semplice attergato, sarà a termini dell'art. 148, n. 2, del testo unico di legge sulle tasse di registro del 20 maggio 1897, n. 217, e non per ogni formalità, non però da quella dell'autentica notariale.

Asmara, addì . . . . . 1908.

Il governatore della Colonia Eritrea,

V.º Il ministro degli affari esteri.

V.º Il direttore generale del tesoro.

Visto alla Corte dei conti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

TITTONI.

CARCANO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M.

Re, in udienza del 6 gennaio 1909, sul decreto e autorizza un prelevamento di L. 95,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, occorrenti per aumentare le dotazioni di alcuni capitoli del bilancio del Ministero della guerra.

SIRE!

In seguito all'immense disastro dal quale sono state colpite le provincie di Reggio Calabria e di Messina, si è manifestata l'insufficienza delle dotazioni di alcuni capitoli del bilancio del Ministero della guerra, alla quale è necessario riparare con la massima urgenza.

Attesa l'eccezionalità dei bisogni ai quali occorre di supplire onde non è dato di far fronte ad essi colle disponibilità delle assegnazioni stabilite dalla legge di consolidamento, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà accordatagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale, ha deliberato di prelevare lire novantacinquemila dal fondo di riserva delle spese impreviste e di assegnare in aumento, oltre la somma stabilita dalla legge di consolidamento per L. 15,000 al capitolo n. 13 « Sussidi agli impiegati ecc. » e per L. 30,000 al capitolo delle spese casuali e per L. 50,000 a quello materiale sanitario.

In conseguenza di tale deliberazione il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà il seguente schema di decreto, che autorizza il prelevamento di cui trattasi:

Il numero 7 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016:

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inserito per L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-1909 è aumentato di L. 2,000,000 in virtù del R. decreto 3 gennaio 1909, n. 3, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 998,955 rimasta disponibile la somma di L. 2,001,045;

Considerata la natura eccezionale delle spese per l'Amministrazione della guerra ha dovuto e deve provvedere in conseguenza dei disastri che colpirono le provincie di Reggio e di Messina e la conseguente necessità di aumentare, oltre la cifra stabilita dalla legge del consolidamento, i capitoli ai quali le spese stesse devono essere imputate;


Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-1909, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di lire novantacinquemila (L. 95,000) da



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909

ROMA -- Venerdì, 29 ottobre

Numero 254

DIREZIONE

Via Larga nel Palazzo Chigi

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Via Larga nel Palazzo Chigi

Abbonamenti

Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9  
a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10  
gli Stati dell'Unione postale: » » 48; » » 24; » » 12  
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali  
abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici  
estabi; decorrono dal 1° d'ogni mese.

numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 5.25 per ogni linea o spazio di linea.

Altri annunzi . . . . . » » 0.50

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla  
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

## SOMMARIO

### Parte ufficiale.

gi e decreti: R. decreto n. 697 che determina i segni caratteristici dei certificati di crediti relativi al prestito di L. 3,250,000 accordato dalla Banca d'Italia alla Colonia Eritrea — R. decreto n. 693 che istituisce una sezione di pretura nel comune di Alimena, mandamento di Petralia Soprana — R. decreto n. CCCLXXVII (parte supplementare) riflettente dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione d'una caserma di ferrovieri del genio — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero del tesoro: Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

### Parte non ufficiale.

rio estero — La squadra francese a Napoli — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

struzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti, e per altre opere di pubblica utilità;

Vista la convenzione stipulata il 20 luglio 1906 fra il Governo italiano e la Banca d'Italia per la concessione alla colonia Eritrea di un prestito di L. 3,250,000 contro rilascio di speciali certificati di credito nominativi da L. 100,000 e da L. 250,000, ammortizzabili per L. 400,000 in dieci anni, e per L. 2,850,000 in vent'anni e fruttanti l'interesse del 4.56 l/4 per cento al lordo della imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 26 agosto 1906, n. 531, con cui venne approvata la Convenzione anzidetta;

Visto l'art. 25 della legge 5 aprile 1903, n. 161, che esonera i prestiti contratti e da contrarsi dalla Colonia Eritrea dal pagamento della imposta di ricchezza mobile;

Ritenuto che, ai termini delle disposizioni precitate i certificati provvisori di credito fruttanti l'interesse del 4.56 l/4 0/10 al lordo della imposta di ricchezza mobile, già rilasciati alla Banca d'Italia, debbono essere sostituiti da altri certificati definitivi fruttanti l'interesse del 3.65 0/10 netto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

I certificati di credito, relativi al prestito di complessivo L. 3,250,000 accordate dalla Banca d'Italia alla colonia Eritrea, da emettersi in sostituzione di quelli provvisori già rilasciati alla Banca predetta, in esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, del R. decreto 26 agosto 1906, n. 531, e della legge 5 aprile 1908, n. 161, sono di tre specie:

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

numero 617 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 24 maggio 1903, n. 205, quale venne data facoltà al Governo del Re di contrarre mutui e accendere debiti per la colonia Eritrea allo scopo di provvedere alle spese per la co-

1. da lire centomila, ammortizzabili in venti semestralità;

2. da lire centomila, ammortizzabili in quaranta semestralità;

3. da lire duecentocinquantamila ammortizzabili in quaranta semestralità.

Art. 2.

Detti titoli sono stampati, per tutti e tre i valori, su carta bianca a mano, conforme ai modelli visti d'ordine Nostro dal ministro del tesoro e depositati insieme con il presente decreto negli archivi generali del Regno;

Si compongono della matrice, del titolo propriamente detto, e della tabella delle rate semestrali di ammortamento scalare.

Il titolo propriamente detto è separato, in tutti i tre valori suindicati, dalla rispettiva matrice e tabella di ammortamento scalare da due liste verticali costituite da un fondo a « guilloche » stampato in colore verdognolo, per i certificati da L. 100,000 ammortizzabili in venti semestralità; in color giallo-arancio per quelli da L. 100,000 ammortizzabili in 40 semestralità; in color arancio per quelli da L. 250,000 ammortizzabili in 60 semestralità.

Le leggende e le cifre dell'intero certificato (matrice, titolo e tabella) del primo valore sono stampate in color nero; quelle del secondo valore in colore azzurro di Berlino, e quelle dell'ultimo valore in colore rosso-cupo.

Art. 3.

Nella parte superiore della matrice e del titolo propriamente detto campeggia lo stemma ufficiale dello Stato.

Inferiormente allo stemma medesimo leggonsi, disposte su due linee orizzontali, le leggende « Regno d'Italia » e « Governo della Colonia Eritrea », entrambe in caratteri maiuscoli e minuscoli moderni.

A queste leggende fa seguito il numero progressivo del certificato, stampato in inchiostro nero, fiancheggiato (nel vero titolo) a destra, dal bollo demaniale straordinario da centesimi 60, a sinistra, dal bollo a carico del Ministero del tesoro.

Segue poscia la dichiarazione Ministeriale di credito a favore della Banca d'Italia, firmata dal governatore della Colonia Eritrea e munita del visto del ministro degli affari esteri, del ministro del tesoro, del direttore generale del tesoro e della registrazione alla Corte dei conti.

Art. 4.

La tabella delle rate semestrali d'ammortamento scalare è costituita: nei certificati del primo valore, da 21 caselle, racchiudenti, ad eccezione della prima e vedesi in bianco e soltanto punteggiata, le indicazioni relative alla data della scadenza, agli interessi.

alla quota di ammortamento e al totale delle singole rate stesse.

Nei certificati del secondo e terzo valore, rispettivamente, da n. 41 caselle, racchiudenti, analogamente a quelle dei certificati del primo valore, ad eccezione della prima casella, le indicazioni suaccennate.

La facciata posteriore di ciascun certificato è riservata alle annotazioni di vincolo e di trapasso di proprietà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*Il numero 698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907 n. 511 e l'art. 5 del Nostro decreto 24 maggio 1907 n. 237;

Vista la domanda del comune di Alimena;

Sentito l'avviso dei capi della Corte d'appello di Palermo;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia dei conti:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel territorio del mandamento di Petralia Soprana è istituita una sezione di pretura, con giurisdizione con sede nel comune di Alimena.

Art. 2.

L'ufficio della suddetta sezione di pretura, comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

## Art. 5.

A transazione definitiva delle questioni relative alla convenzione 26 settembre 1903 circa l'abbattimento delle Fronti Basse si conviene che le aree spettanti in proprietà al Municipio saranno soltanto quelle segnate in tinta bistre nel tipo A e il Municipio non avrà più nulla a pretendere per i lavori da lui eseguiti in forza di detta convenzione.

## Art. 6.

In vista infine della divisata copertura del Bisagno verso la Foce da parte del Municipio, l'Amministrazione militare in dipendenza della presente Convenzione non farà per sua parte opposizione alcuna a siffatta copertura.

## Art. 7.

In corrispettivo delle cessioni fatte dalla Amministrazione militare ed anche in contemplazione della transazione di cui all'art. 5 il comune di Genova si obbliga di pagare la somma complessiva di L. 4.600,000 in cinque rate distribuite come in appresso:

La prima rata di L. 1.000,000 al momento della traduzione del presente schema in contratto regolare, la quale dovrà effettuarsi entro sei mesi dal giorno in cui sarà pubblicata in legge per l'approvazione della cessione.

La seconda rata di L. 1.000,000 non più tardi del sesto mese a decorrere dal pagamento della prima rata.

La terza e quarta rata di L. 1.000,000 e la quinta rata di L. 600,000, ciascuna successivamente ad un anno di intervallo fra loro a cominciare dalla data di pagamento della seconda rata suddetta.

I pagamenti saranno effettuati dal Comune nella sezione di tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata: « Ricavo delle alienazioni di opere fortificative, di immobili, di terreni, di armi, di materiali non più necessari alla difesa nazionale », e la relativa quietanza di tesoreria sarà in originale consegnata dal Comune alla Direzione del genio militare, che ne rilascerà semplice ricevuta per discarico del funzionario del Comune incaricato del versamento.

Non avvenendo il versamento della prima rata entro il termine come sopra prescritto, il presente compromesso si intenderà nullo e di niun effetto per quanto riguarda la cessione di immobili, ferma restando la risoluzione della vertenza relativa all'abbattimento delle Fronti Basse, per la quale il Comune non potrà pretendere alcun compenso oltre la cessione dell'area a nord-est della nuova stazione orientale più sopra particolarmente descritta.

Non avvenendo il versamento delle altre rate entro il termine per ciascuna di esse fissato, il Comune s'intenderà, senza che occorra atto giudiziale, costituito in mora, e decorrerà a favore dell'Amministrazione militare l'interesse sulle somme maturate e non pagate in ragione del 4 per cento all'anno. Verificandosi la mora nei pagamenti, l'Amministrazione militare potrà sospendere la consegna degli immobili che non fosse stata ancora effettuata, e se il ritardo si protracesse oltre sei mesi dal termine fissato, la ragione dell'interesse delle somme dovute e non pagate sarà elevato dal 4 al 6 per cento.

## Art. 8.

Il Comune sarà immesso nel materiale e civile possesso degli immobili e conseguentemente subentrerà in tutti i diritti ed obblighi dell'Amministrazione militare alle seguenti date:

1° all'atto della stipulazione del contratto per i beni indicati nei commi a) b) c) d) del prospetto dei valori peritali delle aree da cedere, cioè area della Piazza d'armi del Bisagno e strade attigue, area a nord-est della nuova stazione orientale, aree degli spalti a sud di Piazza d'armi sistemate a giardino ed aree sottostanti alle mura del Prato non sistemate a giardino;

2° al pagamento dell'ultima rata tutte le altre aeree contemplate nei commi e) ed f).

Delle immissioni in possesso si farà constare mediante appositi verbali da redigersi in contraddittorio.

## Art. 9.

Tutte le spese di registrazione e trascrizione del presente contratto, per le volture catastali, per diritti di segreteria, per quanto altro occorra per la perfezione del contratto stesso sono a carico

del comune di Genova per quanto riguarda la cessione degli immobili per il valore di L. 4.450,000 e sono a carico dello Stato per quanto riguarda la definizione della vertenza relativa alla demolizione delle Fronti Basse per il valore di L. 1.500,000.

Genova,

Il rappresentante del municipio di Genova  
Parodi.

Il rappresentante l'Amministrazione militare  
colonnello direttore del genio militare di Genova  
Pescetto.

Il numero 204 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 723, di pubblicare e coordinare per Nostro decreto in un nuovo testo unico tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Vedute le leggi 1° febbraio 1901, n. 24; 7 luglio 1901, n. 334; 7 luglio 1902, n. 290; 27 dicembre 1903, n. 499; 25 giugno 1905, n. 261; 7 luglio 1905, nn. 349 e 350; 29 marzo 1906, n. 100; 25 giugno 1906, n. 255; 15 luglio 1906, nn. 333, 383 e 441; 31 dicembre 1907, n. 804; 2 luglio 1908, n. 320; 5 luglio 1908, nn. 351, 388 e 404; 12 luglio 1908, n. 444; 24 dicembre 1908, n. 723; 15 luglio 1909, n. 492;

Sentito il Ministero delle finanze;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Veduti i verbali delle adunanze 11, 12, 13 e 16 febbraio 1909 della Sottocommissione della Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Sentita la Commissione permanente suindicata;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: FANI.



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911

ROMA Giovedì, 9 febbraio

Numero 33

DIREZIONE

in Largo nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Via Larga nel Palazzo Balcani

### Abbonamenti

Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33; semestre L. 17; trimestre L. 9  
 e domicilio nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10  
 gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 15; » » 8  
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali  
 abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici  
 postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

### Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 0.25  
 Altri annunci . . . . . 0.20 } per ogni linea e spazio di linea.  
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla  
 Amministrazione della Gazzetta.  
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio  
 degli annunci.

## SOMMARIO

### Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto n. 931 riguardante i certificati di credito relativi al prestito accordato dalla Banca d'Italia alla Colonia eritrea — R. decreto n. 18 che rinette all'autorità giudiziaria del Regno la cognizione dei delitti commessi nella Colonia eritrea da funzionari dello Stato — R. decreto n. 42 che dà piena ed intera esecuzione al trattato generale di arbitrato fra l'Italia e la Repubblica di Costa Rica — Relazioni e RR. decreti per lo scioglimento del Consiglio comunale di Specchia (Lecce) e per la proroga di poteri dei RR. commissari straordinari di Alcamo (Trapani) e Roccapignoli (Chieti) — Ministero dell'interno: Commissione reale pel credito comunale e provinciale — Ministero dell'istruzione pubblica e delle finanze: Disposizioni nei personali dipendenti — Ministero del tesoro: Disposizioni nel personale dipendente — Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

### Parte non ufficiale.

Atti dei deputati: Seduta dell'8 febbraio — Diario estero — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il numero 931 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 24 maggio 1903, n. 205, con quale venne data facoltà al Governo del Re di con-

trarre mutui e accendere debiti per la Colonia eritrea allo scopo di provvedere alle spese per la costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di pubblica utilità;

Visto l'art. 25 della legge 5 aprile 1908, n. 164, che esonera i prestiti contratti e da contrarsi dalla Colonia eritrea dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755, con il quale, in aggiunta al prestito di L. 3,250,000, approvato con R. decreto 26 agosto 1903, n. 531, venne autorizzato il Governo della Colonia eritrea a contrarre con la Banca d'Italia un nuovo prestito di L. 4,000,000 per far fronte alle spese che fossero occorse fino al 30 giugno 1909 per la costruzione del tronco ferroviario Ghinda-Asmara;

Ritenuto che ai termini del 3° comma dell'art. 1 del citato R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755, la detta somma di L. 4,000,000, avrebbe dovuto essere rimborsabile in dieci rate annuali uguali, comprensive di interessi e ammortamento, con scadenza al 15 luglio di ogni anno a partire dal 1909;

Visto il R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, che modifica le condizioni del prestito stabilite nello anzidetto decreto 6 dicembre 1908, n. 755, disponendo, fra l'altro che la stessa somma di L. 4,000,000, debba essere rimborsata in quaranta rate semestrali, anziché in dieci annuali, con scadenza al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno a partire dal 1910;

Tenuto presente che, all'art. 2 dello stesso R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, è stabilito che il prestito di cui è parola sia rappresentato da certificati di credito, per tanti uno interesse del 3.65 0/0 netto annuo, e ammortizzabili nel periodo e con le scadenze predette;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

I certificati di credito relativi al prestito di L. 4,000,000, concordato dalla Banca d'Italia alla Colonia eritrea, da eseguirsi in esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, della legge 5 aprile 1908, n. 161, e del R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, sono da lire centomila seuno, ammortizzabili in quaranta semestralità.

## Art. 2.

I titoli predetti sono stampati su carta bianca a mano, conformi al modello, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro, e depositati, insieme con il presente decreto, negli archivi generali del Regno.

Si compongono della matrice, del titolo propriamente detto, e della tabella di ammortamento scalare.

Il titolo propriamente detto è separato dalla rispettiva matrice e tabella di ammortamento da due liste ritagliate costituite da un fondo « a guilloché » stampato in colore rosso-remington, su cui sta la leggenda, leggermente inclinata, formata da maiuscole inglesi incise « Prestito della Colonia eritrea per L. 4,000,000 » stampata in colore nero.

Il testo del certificato (matrice, titolo e tabella) è del tutto stampato in colore nero.

## Art. 3.

Nella parte superiore della matrice e del titolo campeggia lo stemma ufficiale dello Stato.

Inferiormente allo stemma medesimo si leggono, disposte su due linee orizzontali, le leggende: « Regno d'Italia » e « Governo della Colonia eritrea », entrambe caratteri maiuscoli e minuscoli moderni.

A queste leggende fa seguito il numero progressivo del certificato, fiancheggiato (nel vero titolo) a destra dal bollo demaniale straordinario da centesimi 60, a sinistra dal bollo a secco del Ministero del tesoro.

Segue poscia la dichiarazione di credito a favore della Banca d'Italia, firmata dal Governatore della Colonia eritrea e munita del visto del ministro degli affari esteri, del ministro del tesoro, del direttore generale del tesoro, e della Corte dei conti.

## Art. 4.

La tabella delle rate semestrali di ammortamento scalare è costituita da n. 41 caselle, racchiudenti, ad eccezione della prima, che vedesi in bianco e soltanto intagliata, le indicazioni relative alla data della scadenza, agli interessi, alla quota di ammortamento e totale delle singole rate.

La facciata posteriore di ciascun certificato è riservata a annotazioni di vincolo e di passaggio di proprietà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

to, Il guardasigilli: FANI.

Il numero 18 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

## VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea;

Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sull'ordinamento giudiziario per l'Eritrea ed il R. decreto 11 luglio 1909, che approva il regolamento governatoriale per l'Amministrazione della giustizia nella Colonia eritrea;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e coi ministri della guerra e della marina;

Udito il governatore della Colonia eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

La cognizione dei delitti commessi nella Colonia eritrea da funzionari dell'ordine giudiziario, ovvero da funzionari coloniali di 1<sup>a</sup> categoria, o da funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato in servizio nella Colonia, spetta all'autorità giudiziaria del Regno che secondo le norme di competenza stabilite dal Codice di procedura penale, sarà designata dalla Corte di cassazione di Roma.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali della R. esercito e della R. marina in servizio nella Colonia quando siano imputati di delitti preveduti dalla legge penale comune.

Nei casi sopraindicati l'autorità giudiziaria della Colonia procederà, secondo le norme ivi vigenti, agli atti d'istruzione che poscia trasmetterà al procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO — FANI —  
SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, Il guardasigilli: FANI.

Il numero 42 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

## VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno

Udito il Consiglio dei ministri;

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

**Art. 4.**

Il ministro può invitare a intervenire alle adunanze del Consiglio con voto consultivo persone di articolare competenza in argomenti speciali.

**Art. 5.**

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

**Art. 6.**

In seno al Consiglio è costituito un Comitato esecutivo che ha il compito di:

a) predisporre gli elementi per gli studi ed i lavori del Consiglio;

b) dare pareri su argomenti di competenza del Consiglio nei casi di urgenza o di lieve importanza;

c) adempiere le attribuzioni che siano ad esso delegate dal Consiglio o deferite dal ministro.

**Art. 7.**

Il Comitato è composto del funzionario che dirige i servizi dell'industria e di cinque consiglieri, nominati al Consiglio stesso.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

I suoi componenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

**Art. 8.**

Le funzioni dei componenti del Consiglio e del Comitato sono gratuite.

**Art. 9.**

Il Consiglio è convocato dal ministro; il Comitato al ministro o dal suo presidente.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno ed in sessione straordinaria ogni volta che il ministro lo ritenga opportuno.

Il Comitato si aduna nell'intervallo fra le sessioni del Consiglio.

L'ordine del giorno del Consiglio è fissato dal ministro. I rispettivi membri possono proporre al ministro se siano posti all'ordine del giorno di una successiva sessione argomenti che rientrano nella competenza del Consiglio.

**Art. 10.**

Le adunanze del Consiglio e del Comitato sono valide quando intervenga la metà dei componenti. Il Consiglio ed il Comitato deliberano a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.

**Art. 11.**

I consiglieri che non intervengano a quattro adunanze consecutive senza motivo giustificato sono dichiarati dimissionari.

A coprire i posti vacanti si provvede con nuove nomine.

**Art. 12.**

Le mansioni di segretario del Consiglio e del Comitato saranno adempiute da un funzionario dello spettro generale dell'industria, nominato dal ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, autorizzando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

isto, il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 600 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il Regio decreto 18 marzo 1919, n. 138, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, e il Regio decreto 4 luglio 1910, n. 532, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Veduto il decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1910, n. 1830 che dà facoltà alla Banca d'Italia di istituire una sua filiale nella Somalia italiana anche per il servizio di tesoreria e di estendere l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 63 bis dello statuto, a sue filiali nella Colonia eritrea e nella Somalia italiana;

Veduto il Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete di bronzo per la Somalia italiana;

Veduto il Regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che istituisce le nuove monete d'argento (rupie) per la Somalia italiana;

Veduto il decreto Governatoriale 16 giugno 1910, n. 60, che stabilisce le norme per l'introduzione delle nuove monete d'argento (rupie) della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

La Banca d'Italia è autorizzata ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane, di lire una, cinque, dieci, venti e cinquanta rupie.

**Art. 2.**

I buoni di cassa di cui all'articolo precedente avranno corso legale nella colonia e rappresenteranno ragione del loro valore in rupie, altrettante rupie italiane d'argento che resteranno immobilizzate nella cassa della Banca d'Italia a Mogadiscio, con la destinazione di coprire interamente la circolazione dei buoni e di assicurare a questi la convertibilità.

**Art. 3.**

L'emissione dei buoni di cassa in rupie non potrà eccedere la somma di due milioni di rupie.

**Art. 4.**

Su richiesta della Banca d'Italia, con l'autorizzazione del ministro del tesoro, la R. zecca provvederà a coniazione delle rupie d'argento occorrenti per la copertura della circolazione dei buoni di cassa in rupie mediante demonetazione di scudi d'argento di proprietà della Banca medesima. Le spese di coniazione saranno a carico di questa.

**Art. 5.**

I buoni di cassa saranno fabbricati nella officina della Banca d'Italia in Roma, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Le scorte di essi verranno custodite, con la stessa vigilanza, nella « Cassa speciale » della Banca in Roma.

Questa provvederà, a mezzo della Cassa generale col concorso del delegato del tesoro, alle spese di

ei fondi occorrenti alla filiale della Banca d'Italia in Mogadiscio e riceverà dalla filiale medesima i buoni di cassa annullati da distruggere colle cautele e le garanzie stabilite per biglietti bancari.

## Art. 6.

I buoni di Cassa in rupie potranno essere emessi alla sola filiale della Banca d'Italia in Mogadiscio.

## Art. 7.

Insieme a che non sia possibile di immobilizzare nelle casse della filiale di Mogadiscio le rupie d'argento derivanti dalla R. zecca, è consentito alla Banca di provvedere temporaneamente alla piena copertura dei buoni di Cassa mediante immobilizzazione di valuta rea pel valore corrispondente al valore reale delle rupie d'argento.

## Art. 8.

I buoni di cassa in rupie emessi dalla Banca di Mogadiscio avranno nella Somalia Italiana lo stesso potere operatorio che hanno le rupie d'argento per qualsiasi debito verso lo Stato.

## Art. 9.

Fino a nuova disposizione del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle colonie, è sospesa la convertibilità dei buoni di cassa in rupie.

## Art. 10.

Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle colonie, saranno determinati i tipi e le caratteristiche dei buoni di cassa autorizzati col presente decreto, nonché il reparto per tagli delle singole emissioni, e tutto quanto occorre per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI

to. Il guardasigilli: MORTARA.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Agnone (Campobasso).*

SIRE!

Nelle ultime elezioni politiche il partito, che faceva capo al sindaco di Agnone, già da tempo in minoranza nel Consiglio comunale, le divisioni verificatesi nella maggioranza che da prima sosteneva il sindaco stesso, venne sconfitto, ed il sindaco e tre assessori dimissionari.

Il Consiglio comunale, convocato per la nomina del sindaco e la nuova Giunta, presentò quindici membri, ha deliberato alla unanimità di far voti per lo scioglimento dell'amministrazione comunale.

Perchè la nomina di una nuova Giunta non appare possibile, essendo il Consiglio diviso in tre gruppi di opposte tendenze, incapaci per di più di risolvere la difficile situazione finanziaria, si rende necessario, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di

Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Agnone, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Filippo Moacro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Duronia (Campobasso).*

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione comunale di Duronia, ridotta notevolmente di numero per essere alcuni dei suoi componenti dimissionari ed altri dimissionari, non poteva funzionare se non stentatamente con grave pregiudizio dell'andamento dei pubblici servizi.

Recentemente, per l'incapacità dei diversi segretari succeduti nel Comune e per la morte del sindaco, la civica azienda, priva di qualsiasi indirizzo direttivo, era caduta in gravissimo disordine.

I pochi consiglieri rimasti in carica, sentendosi incapaci di trovare i rimedi per porre fine a tale situazione, e consci del risentimento popolare, che contro di essi si era pubblicamente manifestato la mattina del 27 luglio u. s., presentarono in massa le dimissioni.

In tale stato di cose il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'azienda comunale ad un suo commissario.

Non essendo pertanto possibile, entro breve termine, ricostituire mediante le elezioni la rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altra parte, dare all'amministratore straordinario i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale perchè potesse provvedere con mezzi adeguati alla radicale sistemazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 23 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

fronti reciproci delle carriere amministrativa e di ragioneria di uno stesso Ministero:

- a) per i capi sezione, a parità di anzianità, nel cessato grado;
- b) per gli altri impiegati del primo grado, a parità di anzianità complessiva di servizio.

**Art. 5.**

Il presente decreto avrà applicazione dal 1° luglio 1920.

**Art. 6**

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio e variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato, a Roma, addì 7 giugno 1920.

**VITTORIO EMANUELE.**

**NITTI — SCHANZER.**

*Fislo, Il guardasigilli: FALCIONI.*

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sirignano (Avellino).*

SIRE!

Un'inchiesta disposta nello scorso ottobre ha messo in luce non poche e non lievi irregolarità e deficienze nell'Amministrazione comunale di Sirignano e particolarmente la mancanza di ogni contabilità annonaia per il periodo di un quadriennio, l'ingerenza dell'esattore nelle faccende comunali, l'abbandono completo dell'ufficio municipale, la mancata esazione delle tasse.

Gli addebiti furono contestati all'Amministrazione, ma le repliche e giustificazioni date in adunanza 1° febbraio u. s., non furono tali da escludere del tutto le principali irregolarità denunciate, rimanendo assodati in complesso i deplorevoli metodi amministrativi, in contrasto con ogni criterio di saggezza e persino di rettitudine, come un falso atto notorio provocato dal sindaco per suo ornamento, fatto per il quale il sindaco stesso è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

In tale stato di cose si rende necessario un periodo di gestione straordinaria, durante il quale un commissario capace provveda al riordinamento di quella civica azienda come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 aprile.

Al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
**RE D'ITALIA**

Sulla preposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Il Consiglio comunale di Sirignano, in provincia di Avellino, è sciolto.

**Art. 2.**

Il signor Raffaele Galliano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

**VITTORIO EMANUELE.**

**NITTI.**

**IL MINISTRO DEL TESORO**

Di concerto col ministro delle colonie;

Veduto il Regio decreto 13 maggio 1920, n. 609, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di ca in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia presa nella sua tornata del 24 maggio 1920, riguardante le caratteristiche del buono di cassa da 5 rupie della banca stessa, per Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della banca predetta in data 25 maggio 1920, n. 40264, in relazione alla citata deliberazione:

**Determina:**

I buoni di cassa da cinque rupie, da emettersi dalla Banca d'Italia ai termini del sovra citato Regio decreto 13 maggio 1920, n. 609, avranno le caratteristiche qui appresso indicate.

Il buono di cassa da 5 rupie, da emettersi dalla Banca d'Italia nella Somalia italiana, è stampato tipograficamente in carta a macchina filigranata delle dimensioni di mm. 142 x 90.

Recto. — La stampa del recto misura millimetri 128 per 78 e costituita da un fondo in color rosa e da sovrapposta decorazioni che comprende una leggenda in color bruno. Il fondo è formato gruppi di linee ellittiche che ripetedosi ed intrecciandosi con essa distanza, compongono un lavoro con contorno a pizzo.

La decorazione sovrapposta presenta due ovali laterali, fornita da una cornice in cui è ripetuto otto volte « Banca d'Italia ». Al centro dell'ovale di sinistra, si legge « Somalia italiana - cinque rupie » in lingua italiana ed in caratteri arabi è ripetuto « cinque rupie ». L'ovale di destra contiene la filigrana rappresentante la testa di Minerva. Nella parte centrale del biglietto, due fasce circolari simmetriche, collegano i due ovali; in quella superiore primeggia la scritta: « Banca d'Italia »; la fascia inferiore reca la scritta: « Emesse in base a deposito corrispondente in valute d'argento esistenti nelle casse della Banca d'Italia ». Fra le due fasce, nel centro, risalta in bianco la scritta « Buono di cassa - 5 rupie » in un fondo geometrico a figure lanciformi.

Sotto l'ovale di sinistra e sotto quello di destra sono riprodotti le firme del direttore generale e del cassiere.

Sopra gli ovali stessi a sinistra e a destra stanno rispettivamente le indicazioni del numero d'ordine e delle serie. Le indicazioni in desime, alternate, sono ripetute in basso tra le due firme.

A destra, in basso, si legge a caratteri piccolissimi « E. Fedele Dis. Inc. ».

Verso. — La parte posteriore del buono è stampata in color verde scuro con un lavoro a rameschi rigato, che non lascia margine in bianco e sul quale risalta la scritta in carattere arabo Somalia italiana. Questo biglietto corrisponde a 5 rupie di argento depositate nelle Casse della Banca. Resta in bianco soltanto la parte periferica dell'ovale che permette di osservare la filigrana in trasparenza. In basso è posta una targa recante la scritta: « Regio decreto 13 maggio 1920, n. 609 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno.

Roma, 2 giugno 1920.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro delle colonie: RUINI.

## IL MINISTRO DEL TESORO

Di concerto col ministro delle colonie;

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 24 maggio 1920, riguardante la creazione di una prima partita di buoni di cassa da 5 rupie della Banca stessa per la Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca pretratta in data 25 maggio 1920, n. 40263, in relazione alla citata deliberazione;

### Determina:

#### Art. 1.

È autorizzata la creazione di n. 300.000 buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia, per la Somalia italiana, divisi in 20 serie, di 10.000 buoni ciascuna, con numerazione progressiva da 1 a 10.000, tinte con le lettere e i numeri da A/1, B/1, C/1, D/1, E/1, F/1, G/1, I, H, L/1, M/1, N/1, O/1, P/1, Q/1, R/1, S/1, T/1, U/1, V/1.

#### Art. 2.

I buoni di cui all'articolo precedente avranno le caratteristiche terminate dal decreto Ministeriale 2 giugno 1920.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno.

Roma, 7 giugno 1920.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro delle colonie: RUINI.

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Ufficio centrale per le nuove Provincie

#### GOVERNO DELLA DALMAZIA

#### E DELLE ISOLE DALMATE E CURZOLANE

Bando n. 70.

Noi vice ammiraglio Enrico Millo, senatore del Regno, governatore della Dalmazia e delle Isole dalmate e curzolane;

Veduta l'autorizzazione concessa dalla presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio centrale per le nuove Provincie;

in virtù dei poteri a Noi delegati:

### ORDINIAMO:

#### Art. 1.

Le disposizioni del paragrafo 2 dell'ordinanza ministeriale del vecchio regime dd. 26 ottobre 1918 B. L. L. n. 351, ripubblicata con la modificazione 1° marzo 1919, n. 1223 di questo Governo, vengono modificate come segue:

Oltre agli aumenti delle pigioni per abitazioni e locali d'affari previsti dal paragrafo 2 della suscitata ordinanza, viene concessa facoltà ai locatori di esigere dal locatario un aumento della pigione nella misura:

del 30 0/0 per abitazioni per le quali viene pagata una pigione superiore a corone 40 mensili;

del 60 0/0 per abitazioni per le quali viene pagata una pigione superiore a corone 40 fino a corone 200 mensili;

dell'80 0/0 per abitazioni per le quali viene pagata una pigione superiore a corone 200 mensili;

del 100 0/0 per locali d'affari in quanto non facciano parte dell'abitazione del locatario.

#### Art. 2.

Quale importo base di pigione aumentabile deve considerarsi quello che veniva pagato dal locatario per l'uso dell'abitazione dei locali d'affari al giorno in cui entrò in vigore l'ordinanza ministeriale 20 gennaio 1918 B. L. L. n. 21, senza riguardo agli aumenti eventualmente subentrati in seguito per i titoli enumerati nel paragrafo 2 dell'ordinanza stessa.

Qualora dopo l'entrata in vigore dell'ora citata ordinanza, gli stati convenuti negli aumenti in misura eccedente quella consentita dal detto paragrafo 2, l'eccedenza sarà computata in detrazione del l'importo di cui può la pigione essere aumentata in base al presente bando.

#### Art. 3.

L'aumento ammesso dall'art. 1 potrà avere decorrenza dal 1° giugno 1920.

#### Art. 4.

Vengono messi fuori di vigore per gli effetti della presente ordinanza il comma 4 del paragrafo 2 ed il paragrafo 2 a dell'ordinanza 26 ottobre 1918 B. L. L. n. 351.

#### Art. 5.

Il presente bando non si applica ai prezzi di requisizione stabiliti durante la nostra occupazione dalle competenti autorità militari per l'uso degli stabili.

Zara, 9 maggio 1920.

Il vice ammiraglio governatore: E. MILLO.

## OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

### Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato col decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Noris gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Benzi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 9 dicembre 1918-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il giorno 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio dell'Opera nazionale domanda l'attribuzione, al proprio patrimonio, dei tre fondi denominati: a) Monte della Palazzina e Palazzina; b) Manciano; c) Scelta e Fontana vecchia, in territorio di Morlupo (Roma) distinti nel catasto, quasi al fondo c) « Monte della Palazzina e Palazzina », coi numeri 279 B/1 e 601, per la superficie di ettari 1,11,20, confinante con Storni a nord con lo stesso proprietario al est e a sud, con la strada Morlupo stazione ad ovest; quanto al fondo b) « Manciano », coi numeri catastali 535-R e 509-R, per la superficie di ettari 2,37,10, confinanti a nord con terreni dello stesso proprietario, a sud con le strade

N. 3443= Decreto Ministeriale che determina le caratteristiche dei Buoni di Cassa da 1 rupia per la Somalia Italiana.-

= I L M I N I S T R O D E L T E S O R O =

---

Di concerto col Ministro delle Colonie;

Veduto il Regio Decreto 13 maggio 1920, N. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia Italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, presa nella seduta del 26 luglio 1920, riguardante le caratteristiche del Buono di cassa da 1 rupia della Banca stessa, per la Somalia Italiana;

Veduta la domanda della Direzione Generale della Banca predetta in data 11 agosto 1920, n. 62090, in relazione alla citata deliberazione;

= D E T E R M I N A =

Il Buono di cassa da una rupia, da emettersi dalla Banca d'Italia nella Somalia Italiana, autorizzato con Regio Decreto 13 maggio 1920, n. 600, è impresso tipograficamente, ~~stipendiario~~ su carta a mano macchina, filigranata, di millimetri 110 x 65.-

RECTO = La stampa del recto è costituita da due impressioni, bruno rosa l'una e nero-bruna l'altra.- Una decorazione spizzettata di colore bruno-rosa incomincia il Buono di cassa nella parte superiore e si liti, gradatamente perdendosi in basso.- Primeggia nel Buono la scritta BANCA D'ITALIA, a carattere nero filettato.- Al disotto di questa scritta si svolge una striscia a svolazzi che presenta una parte centrale, a fondo nero, nella quale figura la scritta in bianco " SOMALIA ITALIANA " e due parti laterali, a fondo bianco ombreggiato nelle quali sono poste le indicazioni del numero progressivo e delle

serie.- La parte centrale del biglietto, formata da una targa in bruno - rosa, racchiude le scritte in nero-bruno: Buono di cassa da una rupia emessa contro deposito corrispondente di valuta di argento esistenti nelle Casse della Banca".- Nella parte inferiore della targa, si spiega, a forma di ventaglio, un ornato che completa la decorazione del Buono.- A sinistra, in un ovale formato da curve epicycloidali, tipo Guillauche, in nero bruno, è posta una grande cifra I in bianco ombreggiato; un fondo rosa-bruno, sagomato, contribuisce a dare maggiore risalto alla cifra stessa.- A destra, in un ovale della stessa forma e grandezza dell'altro, è la parte filigranata della carta, nella quale si legge per trasparenza " I Rupia "-

Al di sotto dei due ovali sono riprodotte le firme del Direttore Generale e del Cassiere, sormontate dalle rispettive qualifiche.- A destra della firma del Direttore Generale stà la indicazione della Serie; a sinistra di quella del Cassiere stà il numero progressivo.-

Il fondo del buono è formato da linee in senso orizzontale che vanno gradatamente perdendosi in basso.- Questo fondo è stampato, con le due tinte sovrapposte.- Nel margine del Buono, in basso della parte centrale, si legge, in caratteri piccolissimi: " E. Federici dis. e Inc.".-

VERSO = La parte posteriore del buono è stampata in color rosso bruno- con un lavoro combinato da linee ondulate orizzontali ed una rigatura verticale, lavoro che non lascia margini in bianco, e sul quale risaltano le indicazioni in arabo corrispondenti alla seguente traduzione: Somalia Italiana.- In corrispondenza a a questa carta è 1 rupia di argento conservata nelle Casse della Banca - Resta in bianco soltanto la superficie dell'ovale che permette di vedere per trasparenza la filigrana. - In basso è

= 3 =

posta una targa recante la scritta " REGIO DECRETO 13 MAGGIO  
1920 N° 600".-

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale del Regno.-

ROMA, addì **18** Agosto 1920.-

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
IL MINISTRO DELLE COLONIE

*A. Roja*

IL MINISTRO DEL TESORO

*A. Moro*

n. 29434 =

Decreto Ministeriale che determina le caratteristiche dei buoni di cassa da 10 rupie, della Banca d'Italia, per la Somalia Italiana.-

= IL MINISTRO DEL TESORO =

Di concerto col Ministro delle Colonie;

Veduto il Regio decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane

Veduta la deliberazione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 28 luglio 1921, riguardante le caratteristiche dei buoni di cassa da 10 rupie della Banca stessa, per la Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione Generale della Banca predetta in data 6 agosto 1921, n. 59726, in relazione alla citata deliberazione;

§ D E T E R M I N A =

I buoni di cassa da dieci rupie da emettersi della Banca d'Italia, ai termini del sovracitato Regio decreto 13 maggio 1920, n. 600, avranno le caratteristiche qui appresso indicate:

" Il Buono di cassa da 10 rupie, da emettersi dalla Banca d'Italia nella Somalia Italiana a norma del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 600, è stampato tipograficamente a 4 colori su carta a mano=macchina filigranata, delle dimensioni di mm. 160 per 98.-

" Il recto del buono di cassa è composto della leggenda, di tre parti ornamentali e del fondo.-

" La leggenda è costituita da sei righe aventi le seguenti scritte:

" Nella prima, Banca d'Italia, in carattere in bianco, a grandi maiuscole ombreggiate che seguono l'andamento di un papiro.- Nella seconda - Somalia Italia - in curva, a lettere maiuscole.-

" Entro una targa leggesi Buono di Cassa in maiuscolo nella terza riga e Dieci Rupie in grandi maiuscole fantasia, filettate e leggermente ombreggiate nella quarta.- Tra queste due scritte corre orizzontalmente una piccola linea.-

La quinta e la sesta riga, in linee leggermente curve, recano a piccolo carattere maiuscolo-bastone, la scritta: emesso in base a deposito corrispondente in valute di argento esistenti nelle Casse della Banca d'Italia .-

" Al di sotto della leggenda si vedono le firme del Direttore Generale e del Cassiere sormontate dal rispettivo titolo, in piccolo carattere bastone maiuscolo.- Tutta la leggenda è stampata in colore nero bruno.-

Nel medaglione, a sinistra è posta una grande cifra IO in bianco ombreggiata, e sotto a questa si presenta la scritta araba Dieci Rupie.-

La prima parte decorativa, impressa nello stesso colore della leggenda, è formata da un grande papiro rigato, steso nella parte superiore, avente le estremità svolazzanti ed accartocciate, nel quale è posta la scritta Banca d'Italia.- Questo papiro posa sopra rosoncini decorati con la stella d'Italia, che si collegano a due grandi medaglioni contornati di ovoli.-

Nel medaglione di sinistra, su fondo scuro, con linee bianche ondulate che s'intrecciano insieme, simmetricamente, formando all'estremità una trina, primeggia la cifra IO insieme alla scritta araba, di cui già si è fatto cenno.-

In quella di destra si vede in filigrana la testa di Mercurio coperta dal petaso, di profilo, rivolta verso il centro del Buono di Cassa.-

Due targhe con cornici esagonali oblunghe, ornate da altri rosoncini con la stella d'Italia, si collegano ai due grandi medaglioni.- Queste due targhe, che sono contornate esternamente da un perlè, racchiudono le indicazioni della numerazione e della serie del buono, che sono alternate con quelle poste superiormente nel centro al **disopra** del papiro.-

Nel centro del Buono di Cassa si presenta una targa decorata nelle parti superiori ed inferiori, con conchiglie e bordi accartocciati; le estremità di essa si perdono sotto i due grandi medaglioni.-

La seconda parte decorativa si compone di una cornice, formata da

un fregio di piccoli fiorellini fermato agli angoli da piccoli quadrati. A questo fregio aderisce dalla parte interna una fascia tratteggiata e, a questa, segue un listello decorato da una piccola greca.- Il fondo che trovasi entro questa cornice è decorato da un disegno geometrico in bianco.-

La terza parte ornamentale, in forma di un ovale allungato; messo e in senso orizzontale, poggia sopra la cornice anzidetta.- Essa è composta da tanti gruppi regolari ed equidistanti di foglie contornate da una minuta e svariata decorazione disegnata da volute con foglie, palme, caulicoli ecc.-

Tanto i gruppi di foglie, come la minuta decorazione con i loro steli alternati da baccelli, seguono l'andamento dell'ovale e vanno a perdersi verso il centro.- Nel mezzo, sulla parte inferiore di questo ovale, entro un piccolo medaglione, è posta una sigla delle lettere B.D.I. intrecciate, tutta questa parte ornamentale è impressa in tinta violetto-rosa.-

Il fondo, in leggera tinta gialla, vedesi nella targa centrale, nelle due targhe esagonali e in diverse parti del disegno.-

Nella parte inferiore a sinistra, sul fregio della cornice, che riquadra il recto, a letterine bianche si legge/ E. Federici, Dis. inc..-

Il verso è impresso in tinta bleu-celeste e reca in arabo la scritta "Somalia Italiana", in una prima riga, e nelle altre tre, una leggenda pare in arabo che significa: il presente biglietto rappresenta Dieci Rupie d'argento che sono conservate nella Cassa della Banca.-

Al di sotto della leggenda è una sottile cartella a fondo bianco, contenente la citazione del Regio decreto che autorizza la Banca d'Italia ad emettere buoni di cassa in rupie.-

La scritta in arabo e la cartella campeggiano sopra un fondo minuto disegno bianco e celeste.-

Il bianco soltanto è la superficie del disco che permette d'osservare la filigrana in trasparenza.-

Il fondo sopra descritto è inquadrato da un bordo che si perde col taglio della carta e nel quale appaiono stelle ottangonali che si alternano con gemme sopra un fondo a righe trasversali .-

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.-

= R O M A = 13 agosto 1921

= IL MINISTRO DELLE COLONIE =  
GIRARDINI

IL MINISTRO DEL TESORO =  
DE NAVA =

**Dimissioni e nomina di Ministri.**

Con decreti Reali del 10 luglio corrente sono state accettate le dimissioni rassegnate dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le finanze dall'on. prof. Alberto De' Stefani, deputato al Parlamento, e per l'economia nazionale dall'on. ing. Cesare Nava, senatore del Regno.

Con Regi decreti di pari data, l'on. conte Giuseppe Volpi, Ministro di Stato, senatore del Regno e l'on. prof. Giuseppe Belluzzo, deputato al Parlamento, sono stati nominati Ministri Segretari di Stato rispettivamente per le finanze e per l'economia nazionale.

Roma, addì 14 luglio 1925.

**LEGGI E DECRETI**

Numero di pubblicazione 1434.

LEGGE 21 giugno 1925, n. 1162.

**Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina.**

**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

In tutte le Provincie del Regno è dichiarata obbligatoria l'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica.

I Consigli agrari provinciali, o in mancanza di essi, le Amministrazioni delle provincie, dovranno, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge, provvedere all'applicazione di essa ove non l'abbiano già fatto di iniziativa propria.

**Art. 2.**

L'obbligo dell'approvazione preventiva, anche per i tori destinati alla monta privata, è esteso a tutte le Provincie del Regno.

I regolamenti per la graduale e metodica applicazione del provvedimento, da sottoporsi alla approvazione del Ministro per l'economia nazionale, dovranno comprendere speciali misure atte ad impedire che i tori non approvati siano comunque destinati alla monta.

Di tali tori dovrà essere prescritta la castrazione.

I regolamenti potranno altresì contenere speciali disposizioni relative alla razza dei tori, alle tasse di monta e eventualmente prescrivere il pagamento di un diritto fisso per ogni toro visitato. Il relativo provento dovrà essere devoluto esclusivamente per la organizzazione del servizio di visita, di approvazione e di vigilanza dei tori, destinati tanto alla monta pubblica quanto a quella privata.

**Art. 3.**

Nelle Provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i Prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli agrari provinciali, potranno prescrivere la costituzione di consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri

tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli agrari provinciali.

Le spese di funzionamento dei consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione delle bovine di ciascuno di essi possedute.

Uno speciale regolamento, proposto dal Consiglio agrario provinciale, da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà la costituzione ed il funzionamento dei consorzi.

**Art. 4.**

I limiti, minimo e massimo, della pena pecuniaria previsti dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 392, sono elevati rispettivamente a L. 500 e a L. 2000. La stessa pena sarà applicata per le infrazioni ai regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1925.

**VITTORIO EMANUELE.**

NAVA — FEDERZONI — ROCCO —  
DI' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1435.

REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1143.

**Introduzione nella Somalia Italiana del sistema monetario del Regno.**

**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento del Somalia Italiana;

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituiva monete di bronzo per la Somalia Italiana;

Visto il Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che istituiva la nuova moneta d'argento (rupia) per la Somalia Italiana;

Visto il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizzava la Banca d'Italia ad emettere nella detta Colonia buoni di cassa in rupie italiane;

Visto l'art. 10 del Nostro decreto 12 agosto 1911, n. 130 che approva la tariffa dei dazi doganali per la Somalia Italiana;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

A decorrere dal 1° luglio 1925 la lira italiana con i suoi multipli e sottomultipli è la sola moneta avente corso legale nella Colonia della Somalia Italiana.

Oltre alle monete divisionali ed ai biglietti dello Stato delle banche di emissione, sono istituite per la Colonia stesse monete d'argento da 5 e 10 lire.

## Art. 2.

La moneta da lire 5 ha il diametro di 25.5 mm. ed il peso gr. 6; la moneta da 10 lire ha il diametro di 28 mm. ed il peso di gr. 12.

## Art. 3.

Nel peso delle monete suddette sarà ammessa una tolleranza in più od in meno nella misura appresso indicata:  
per le monete da 5 lire milligrammi 30;  
per le monete da 10 lire milligrammi 60.

## Art. 4.

Le monete suddette sono al titolo di millesimi 835 con la tolleranza di 3 millesimi in più od in meno per le monete da 5 lire e di 3 millesimi in più od in meno per le monete da 10 lire.

## Art. 5.

Dal 1° luglio 1925 la rupia italiana di argento, istituita con il Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, i buoni di cassa della Banca d'Italia in rupie italiane, autorizzati con il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 600, e le monete di bronzo (bese) istituite con il Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, cessano di avere corso legale.

## Art. 6.

Dal 1° luglio 1925 al 1° luglio 1927, la filiale della Banca d'Italia di Mogadiscio è obbligata a ricevere, in pagamento a cambio, i propri buoni di cassa in rupie italiane al tasso stabilito dal Governatore con suo decreto.

## Art. 7.

Entro il termine ed al tasso stabiliti dall'articolo precedente, il Governo della Somalia Italiana è obbligato ad accettare pagamenti in rupie italiane (argento e carta) e in monete di bronzo (bese).

## Art. 8.

Dopo il 1° luglio 1927 la rupia italiana di argento, con i suoi sottomultipli di argento (mezza rupia e un quarto di rupia) sarà accettata liberamente nella Somalia Italiana in base al suo valore commerciale, come qualsiasi altro metallo in mercato.

## Art. 9.

La Regia zecca è autorizzata a coniare, secondo un tipo reale, che sarà approvato con successivo Nostro decreto, il primo contingente delle monete istituite a norma del precedente art. 1, così ripartito:

- n. 400,000 monete da 5 lire;
- n. 100,000 monete da 10 lire.

## Art. 10.

Il Governo della Somalia Italiana ritirerà tale contingente dal Ministero delle finanze a prezzo corrispondente al semplice rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione.

## Art. 11.

Le nuove monete saranno emesse nella Somalia Italiana alla misura graduale che il Governatore riterrà opportuno secondo le esigenze della circolazione monetaria della Colonia.

## Art. 12.

È vietata la smonetazione e la esportazione dal territorio della Somalia Italiana delle suddette nuove monete.

Il Governatore fisserà con suo decreto le penalità per i contravventori.

## Art. 13.

Il Governatore della Somalia Italiana provvederà all'emanazione delle norme regolatrici per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA —  
DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1925.  
Atti del Governo, registro 238, foglio 73. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1436.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1164.

Programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri è il seguente:

« Prova scritta di carattere pratico concernente l'organizzazione e il funzionamento degli archivi del Ministero degli affari esteri;

« Prova scritta sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e sulle funzioni diplomatiche consolari;

« Prova orale sulle materie di cui sopra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1925.  
Atti del Governo, registro 238, foglio 96. — GRANATA.

## PERSONALE CIVILE

TABELLA B.

GRADO	Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 2ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria
1° .....	75.000	67.500	56.250
2° .....	65.000	58.500	49.750
3° .....	55.000	49.500	41.250
4° .....	50.000	45.000	37.500
5° .....	40.000	36.000	30.000
6° .....	35.000	31.500	26.250
7° .....	32.000	28.800	24.000
8° .....	29.000	26.100	21.750
9° .....	26.000	23.400	19.500
10° .....	23.000	20.700	17.250
11° .....	21.000	18.900	15.750
12° .....	17.500	15.750	13.125
13° .....	16.500	14.850	12.375

L'art. 4 prende il n. 5.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1936-XIV, n. 1130.

Norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1936, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza di chiudere il servizio dei danni di guerra;

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Col 31 dicembre 1936 cessa il diritto alla concessione di indennità per risarcimento di danni di guerra, salva l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237.

Con la data medesima cessa altresì la facoltà attribuita agli intendenti di finanza di concedere la percentuale del 70% sull'importo del danno a favore dei danneggiati per prestazioni di guerra austro-ungariche.

I pagamenti delle indennità liquidate e delle percentuali del 70% concesse a tutto il 31 dicembre 1936 saranno effettuati, anche dopo tale data, in base alle disposizioni in vigore.

Art. 2. — I poteri delle Commissioni di prima istanza per i danni di guerra di Trento, Trieste e Treviso, sono prorogati al 30 settembre 1936.

Gli eventuali ricorsi contro le decisioni di dette Commissioni debbono essere decisi dalla Commissione centrale entro il 31 dicembre 1936.

Le decisioni emesse dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, sono definitive in tutti i casi.

Art. 3. — La Commissione centrale, per le vertenze di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5, cesserà di funzionare il 31 dicembre 1937.

Art. 4. — L'abbuono in somma non eccedente le L. 3000 concesso con i Regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 5, e 9 maggio 1935, n. 893, è applicabile agli addebiti risultanti dal conto generale di dare e

avere da istituirsi per ogni singolo danneggiato, con esclusione dall'attivo della sola quota d'indennità non compensabile di cui al penultimo comma dell'art. 15 del regolamento 23 ottobre 1922 per l'esecuzione del R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1936 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV  
Atti del Governo, registro 374, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1131.

Esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 734, convertito nella legge 18 maggio 1936-XIV, n. 867, sulla dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia nell'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire un diretto controllo sull'erogazione delle valute nei territori che fanno parte dell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel territorio dell'Africa Orientale Italiana qualunque trasferimento di divise o di lire a favore dell'estero deve essere autorizzato con provvedimento del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Art. 2. — Le Amministrazioni coloniali hanno l'obbligo di sottoporre alla preventiva autorizzazione del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute gli approvvigionamenti dall'estero cui intendano procedere per i rispettivi servizi ed altresì le ordinazioni e le commesse che intendano affidare a ditte appaltatrici in cui sia necessario l'impiego di materiali non prodotti in Italia o nelle sue Colonie e Possedimenti.

Eguale disposizione si applica per gli Enti di diritto pubblico che hanno sede in Colonia o che comunque vi esercitano la loro attività.

Art. 3. — Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli con decreto del Capo del Governo saranno nominati i delegati del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute presso il Governo Generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 4. — Le spese occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute).

Art. 5. — Con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le eventuali ulteriori norme occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV  
Atti del Governo, registro 374, foglio 156. — MANCINI.

**REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1369.**  
**Conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale.**

VITTORIO EMANUELE III  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA  
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;  
 Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;  
 Udito il Consiglio dei Ministri;  
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, con il Ministro per le colonie e con il Ministro per le finanze;  
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori e medi sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti militari caduti nella campagna d'Africa Orientale. Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti i quali, all'atto del loro sacrificio, non avevano ancora compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma.

Il conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma non è soggetto ad alcuna tassa.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON  
 — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV  
 Atti del Governo, registro 375, foglio 80. — MANCINI.

**REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1370.**

**Trasferimento, a domanda, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma del genio, di ufficiali inferiori di complemento delle altre Armi, esclusa l'artiglieria.**

VITTORIO EMANUELE III  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA  
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi a rafforzare i quadri degli ufficiali di complemento dell'Arma del genio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
 Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;  
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È ammesso, a domanda, il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma del genio, con lo stesso grado ed anzianità, di ufficiali inferiori di complemento delle altre Armi, esclusa l'artiglieria, i quali siano laureati in ingegneria civile o elettrotecnica ed esercitino la professione.

Art. 2. — La stessa facoltà è data a quegli ufficiali inferiori di complemento delle varie Armi, esclusa l'artiglieria, i quali, provvisti di titoli di studio meno elevato di quello di cui all'articolo precedente, purché almeno equivalente alla licenza di una scuola media superiore, disimpegnino nella vita civile attività affini a quelle del genio militare e siano perciò in possesso di particolari capacità tecnico-professionali.

Art. 3. — Per ottenere il passaggio nell'Arma del genio, gli aspiranti dovranno frequentare, con esito favorevole, un corso pratico della durata di un mese. Sull'ammissione al corso deciderà, caso per caso, con giudizio insindacabile, il Ministro per la guerra.

L'ammissione al corso verrà effettuata nei limiti numerici e di spesa consentiti con la legge di bilancio per il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento.

Art. 4. — Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV  
 Atti del Governo, registro 375, foglio 83. — MANCINI.

**REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1936-XIV, n. 1371.**

**Ordinamento monetario nell'Africa Orientale italiana.**

VITTORIO EMANUELE III  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA  
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico per l'Africa Orientale italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere all'ordinamento monetario nell'Africa Orientale italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;  
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 15 luglio 1936-XIV, la lira italiana, con i suoi multipli e sottomultipli, è la moneta avente corso legale nell'Africa Orientale italiana.

Art. 2. — Il cambio in moneta legale dei talleri di argento di Maria Teresa sarà effettuato dal 15 luglio 1936-XIV presso le filiali della Banca d'Italia e presso le pubbliche casse al tasso che verrà periodicamente stabilito con decreti dei Governatori.

Art. 3. — Al tasso di cui all'art. 2, e con le modalità di cui all'art. 4, sarà effettuato anche il cambio in moneta legale delle monete divisionali del tallero di Maria Teresa in nichel e in bronzo, nonché dei talleri carta.

Il termine per il cambio delle monete divisionali è fissato dal 15 luglio al 15 agosto 1936-XIV, e quello dei talleri carta dal 15 luglio al 15 ottobre 1936-XIV.

In dipendenza del cambio effettuato a norma del presente articolo lo Stato subentrerà nei diritti delle monete divisionali e dei talleri carta.

Art. 4. — Con decreti del Governatore generale saranno stabilite le modalità per le operazioni di cambio e le altre disposizioni per l'esecuzione del presente decreto, nonché le penalità per i contravventori.

Art. 5. — Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, agli stanziamenti di bilancio occorrenti, sia per le operazioni di cambio di cui agli articoli precedenti, sia per le spese tutte inerenti alla esecuzione del presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore dal 15 luglio 1936-XIV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV  
 Atti del Governo, registro 375, foglio 102. — MANCINI.

DISTINTIVI E SEGNI CARATTERISTICI DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA DA L. 1000, 500, 100 e 50, SERIE SPECIALE, DA EMETTERSI PER L'AFRICA ITALIANA.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R.decreto 28 aprile 1910, n.204;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n.812, convertito in legge 25 giugno 1926, n.1262, recante provvedimenti per la unificazione del servizio della emissione dei biglietti di banca;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n.1693, convertito in legge 18 giugno 1931, n.858, recante proroga della facoltà di emissione dei biglietti di Banca;

Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1930, 27 giugno 1919, 5 ottobre 1931, e 19 ottobre 1933 che stabiliscono rispettivamente i distintivi e le caratteristiche dei biglietti da L. 1000,500 e 100 di nuovo tipo e quelli da L. 50 di secondo nuovo tipo della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1926 che stabilisce il nuovo contrassegno governativo per i biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 della Banca d'Italia;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto dell'11 giugno 1936, n.1067;

Vista la deliberazione del 26 febbraio 1938 del Consiglio superiore della Banca d'Italia riguardante i distintivi e le caratteristiche dei biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 di serie speciale per l'Africa Italiana della Banca stessa;

Determina:

Art. 1

La Banca d'Italia è autorizzata ad emettere serie speciali di biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 che avranno corso legale soltanto nei territori dell'Africa Italiana.

./.

## Art. 2

E' vietata la circolazione dei detti biglietti fuori dei territori dell'Africa Italiana.

## Art. 3

La Banca d'Italia curerà il cambio dei biglietti di cui all'art. 1 a mezzo delle proprie Filiali dei porti d'imbarco africani contro biglietti da L. 100 e 50 nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e vaglia cambiari dell'Istituto, oppure a bordo delle navi in arrivo nei porti del Regno, a cura delle proprie Filiali site nelle località dei porti di sbarco, con biglietti circolanti nel Regno.

## Art. 4

I biglietti di cui all'art. 1 saranno compresi nel computo della circolazione della Banca d'Italia.

## Art. 5

I biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 di cui all'art. 1 avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Biglietto da L. 1000 - Il biglietto da L. 1000 è stampato in cromotipografia e calcografia su carta bianca d'impasto speciale, filigranata in pasta, con due medaglioni sui quali sono raffigurati i profili di Cristoforo Colombo e dell'Italia.

./.

Il recto del biglietto da L. 1000 è composto da una ornamentazione floreale, stile rinascimento, e da un gruppo centrale ri prodotto in calcografia, la parte tipografica è stampata in cromo a quattro colori e misura mm. 205  $\frac{3}{4}$  in lunghezza e mm. 109 $\frac{1}{2}$  in altezza. Il biglietto, compresi i margini bianchi, ha approssimativamente, le dimensioni di mm. 222 per 126.

Un fregio ornamentale in bianco giallo e celeste circoscrive il biglietto e racchiude in ciascun lato due targhe con fondo di sicurezza in color violaceo. Le due targhe sui lati orizzontali sono riservate alle indicazioni delle serie e del numero progressivo; in quelle sui lati verticali è impresso, in lettere celesti il valore del biglietto: Lire Mille. Nei quattro angoli interni, una graca gialla su fondo bianco, racchiude un fondino a scomparti esagonali, in color violaceo.

Il grande ovale centrale è collegato, agli estremi dell'asse maggiore, a due ovali minori, contenenti, quello a sinistra araldica, una testa di terzo, raffigurante Cristofano Colombo, e quello alla destra una testa, pure di terzo, raffigurante l'Italia, ambedue in filigrana. Tali ovali sono circondati da una ornamentazione libera in foglie di quercia in grigio violaceo modellato in sepia.

L'ovale centrale è formato da un festone floreale che, nella parte superiore, è interrotto dal medaglione del contrassegno di Stato, in vermiglione raffigurante la testa d'Italia, e nella parte inferiore, dal gruppo allegorico in calcografia simboleggiante le due città regine del mare Genova e Venezia. Le due figure sono adagiate su di una base architettonica e poggiano su pilastri scolpiti coi rispettivi stemmi della città che rappresentano. Dietro al centro s'erge la prora rostrata di una nave antica. Il gruppo è stampato in viola bruno.

Il grande ovale racchiude un fondo geometrico celeste costituito da intrecci ornamentali dalla sigla "B.I." e dal valore del biglietto in cifra. Su tale fondo campeggia la grande cifra 1000 in colore viola e, in tre linee sopra al fondo e alla grande cifra, sta la leggenda in carattere romano:

BANCA D'ITALIA

LIRE MILLE

PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

I caratteri delle prime due linee sono in bistro violaceo; quelli della terza linea sono in viola scura; al disotto della leggenda suddetta (sormontate dalle rispettive diciture in sepia) sono riportate in nero le firme del Governatore e del cassiere. Nel margine bianco superiore è impressa in rosso la leggenda: "Serie Speciale Africa Italiana", nel margine inferiore è impressa la leggenda: "E' vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Italiana".

A sinistra di detta leggenda trovasi la indicazione "G. Capra - ne i inv." e a destra "Officine della Banca d'Italia - Roma". Nel margine a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto da L. 1000 è formato da una composizione ornamentale geometrica stampata in quattro colori.

Nel centro campeggia la riproduzione in calcografia, di uno dei gruppi statuari che ornano il palazzo della Banca in Roma, le figure del quale rappresentano l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio. Al disotto di questo gruppo è pure impressa in calcografia una targa recante le comminatorie penali, in giallo:

LA LEGGE PUNISCE  
I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI  
DI BIGLIETTI FALSI

Il gruppo statuario è racchiuso in un circolo decorato da una ornamentazione bianca grigio viola. In alto trovasi il disco del contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante l'emblema del Fascio Littorio contornato da un nastro svolazzante ai due lati e recante la scritta in viola "Banca d'Italia".

Al disopra è impressa sul margine in bianco, l'indicazione "Decreto Ministeriale 19 maggio 1926". Il grande circolo centrale, lateralmente, raccorda i due ovali delle filigrane anche essi decorati da una ornamentazione bianca e grigio viola. Nei quattro angoli, entro appositi quadretti ha posto la cifra 1000 in bianco, contornata da una cornicetta circolare racchiudente le parole in viola: "Lire", ripetuta quattro volte.

I suddetti quadretti sono raccordati da un fregio formato da un festone floreale, limitato all'esterno da una ornamentazione in viola e nell'interno da una greca in verde che contorna un fondino geometrico in colore giallastro.

A destra, sul margine bianco del biglietto, lungo il lato verticale, è stampata la dicitura "Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n.449".  
Biglietto da L. 500 - Il biglietto da L. 500 è stampato in cromotipografia e calcografia su carta bianca, filigranata in pasta, col medaglione rappresentante il profilo della testa di Leonardo da Vinci, coperta dal suo caratteristico berretto. La filigrana in relazione al disegno generale del biglietto risulta a sinistra del riguardante (sul recto) e a destra (sul verso).

Le dimensioni del disegno del recto sono di mm. 186 in lunghezza e di mm. 101 in altezza, oltre ad un orlo bianco di alcuni millimetri sui quattro lati.

Il disegno si compone di un riquadro in tinta grigia che, agli angoli di ciascun lato contiene la cifra "500" e che allo esterno è decorato da spizzettatura doppia con sottofoglie in verde. Questo riquadro rinchiude un festone retto, formato di covoncini in verde, legati da doppi nastri grigi annodati alle due estremità.

Sovrapposta al riquadro, poggia una corona di forma ellissoidale, composta da un festone, a colori in verde e blu e di melograni e foglie, legati da un largo nastro bianco ombreggiato, che l'avvolge fino a congiungersi con un nodo al di sopra del cartello delle comminatorie.

Questa corona è interrotta, a sinistra, dal cerchio racchiudente la filigrana e, a destra, da una grande figura muliebri, in calcografia, stampata in verde bluastro, rappresentante una mietitrice, seduta sui covoni, che stringe un covone col braccio sinistro e la falce con la mano destra.

Sulla metà inferiore della corona è sovrapposto il medaglione del contrassegno di Stato, in vermiglione, raffigurante la testa d'Italia.

Nell'interno della corona il fondo policromo, grigiastro, formato da piccoli scomparti geometrici, presenta una grande cifra "500" composta da piccole zone trapezoidali - nelle quali è ripetuta la cifra medesima - collegate fra loro da fibbie con fondo bluastro aventi al centro una gemma circolare.

In tre linee sopra il fondo ed alla grande cifra, sta la legenda in caratteri romani lapidari:

BANCA D'ITALIA  
LIRE CINQUECENTO  
PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

./.

I caratteri di queste linee sono in grigio scuro lueggiato in verde; al disotto della leggenda sormontate dalle rispettive diciture sono riportate, in nero, le firme del Governatore e del casie re.

La filigrana è incorniciata da una fascia con treccia, con chia ro scuro da nero, verde e bianco, adornata al centro da bottoncini verdi.

Il cartello delle comminatorie che è semplice nella parte superiore, alle due estremità si avvolge al festone e nella parte inferiore presenta quattro cartocci rivolti verso il centro a due a due. Es so racchiude, su quattro linee in caratteri romani, in grigio, la seguente scritta:

LA LEGGE PUNISCE  
I FABBRICATORI DI BIGLIETTI FALSI  
O CHI RICONOSCIUTANE LA FALSITA'  
LI RIMETTE IN CIRCOLAZIONE

Le indicazioni dei decreti sono poste sul lato verticale a sin <sup>ca</sup> stra e stampate sul margine bianco.

Le indicazioni, impresse in nero, della serie e del numero progressivo del biglietto, si trovano ripetute superiormente ed inferiormente alternandosi a destra e a sinistra, sul fondo policromo, al disopra della leggenda e al di sotto delle firme.

Nel margine bianco superiore è impressa in rosso la dicitura: "Serie speciale Africa Italiana".

Nel margine inferiore del riquadro trovansi, a sinistra, la indi cazione "G. Capranesi inv.", e, a destra, "Officina Banca d'Italia Ro ma"; sotto è la leggenda: "E' vietata la circolazione fuori dei ter ritori dell'Africa Italiana".

Il disegno del verso, che misura mm. 187 per mm. 102 presenta una cornice smussata a curva sugli angoli su ciascuno dei quali è posta una conchiglia.

A metà dei due lati, in lunghezza, questa cornice s'interrompe e si piega a formare due grandi semicerchi nella parte centrale del biglietto. Sul lato in altezza di questa cornice e sul semicerchio, così a destra come a sinistra, poggiano due cerchi costituiti da fascetta con treccia listellata ai due lati e fermata orizzontalmente da due legature ornate; quello di destra racchiude la filigrana, quello di sinistra lo stemma Sabauda retto dall'aquila reale coronata, in tinta lillacea.

Sopra e sotto ai due cerchi anzidetti, su di un fondo formato da cifre 500, in lillaceo, sonvi intrecciate foglie e spighe di frumento, in verde.

La cornice, in verdino, contornata da doppia fascetta lillacea che attortiglia una perlina, contiene la dicitura "lire cinquecento" ripetuta sui lati ed interrotta sugli angoli dalla cifra 500.

Nella parte centrale del biglietto è posta una corona di verde lauro che poggia sulla cornice ed è collegata ai cerchi laterali da anelli orlati di cordone perlato, con al centro rosette in verde.

Questa corona, fermata dalla parte superiore da un anello cui è sovrapposta una conchiglia contenente una testina di leone in verde bronzo ed ornata da intrecci di nastri decorati, alternantisi colle fermature indicate. Essa racchiude la riproduzione, in sanguina, di uno dei gruppi statuari che ornano il palazzo della Banca in Roma le figure del quale rappresentano la Legge, la Finanza e l'Economia.

Detta corona è interrotta in basso dal disco del contrassegno di Stato raffigurante l'emblema del Fascio Littorio. Al disotto è impressa sul margine bianco l'indicazione "Decreto Ministeriale 19 maggio 1926".

A destra, sul margine bianco del biglietto, lungo il lato verticale, è stampata la dicitura: (art. 2 della Legge 10 agosto 1893, n.449).

Biglietto da L. 100 - Il biglietto da L. 100 è stampato in cromo tipografia e calcografia su carta bianca d'impasto speciale filigranata in pasta, con due medaglioni nei quali sono rappresentati a sinistra di chi guarda la testa della figura simboleggiante l'Italia e, a destra quella di Dante Alighieri.

Il recto del biglietto è formato da un rettangolo con lesene agli angoli la misura delle quali, sulla massima sporgenza è di mm. 169 in lunghezza e di mm. 92 in altezza.

Ai due lati, due ghirlande di quercia, in forma circolare racchiudono le filigrane sopra descritte. In alto, nella parte centrale, in apposito spazio circolare, è posto il contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante la testa d'Italia, con al disopra, sul margine in bianco, l'indicazione "Serie speciale Africa Italiana".

Nella parte centrale del lato inferiore è collocata la figura di Roma seduta presso la lupa capitolina, eseguita in calcografia, di colore verde.

Nello spazio centrale del biglietto è posta la leggenda in caratteri romani:

BANCA D'ITALIA

LIRE CENTO

PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

Sotto sono, a sinistra, la firma del Governatore della Banca d'Italia, e, a destra, quella del cassiere.

./.

Le ghirlande di quercia di cui sopra, sono sorrette ciascuna da un nastro svolazzante in colore rosso assicurato in alto ad una borchia. Al disopra di questo, un altro nastro accartocciato, orizzontalmente, bianco con bordo verde, reca stampate le indicazioni della serie e del numero progressivo. I nastri rossi avvolgendosi alle corone di quercia, ricadono in basso nella parte centrale di esse e sorreggono ciascuna una targa, ove si ripetono, stampate sul fondino geometrica di sicurezza, le indicazioni del numero progressivo e della serie.

Il fondo centrale del biglietto è formato da un disegno a quadrilobi collegati tra loro, nei quali figura il numero 100 in cifra. Detto fondo è impresso in tre colori ed è circoscritto da una fascia grigio ardesia, nella quale si ripete tutto intorno la leggenda "100 lire". Sulla parte centrale del fondo stesso campeggia il numero 100 in grandi cifre. Nell'interno di ciascuna cifra è ripetuto in lettere "lire 100".

Sul margine bianco del biglietto, in basso, è stampato in colore grigio ardesia, a sinistra, "G. Capranesi inv." e a destra "Officine della Banca d'Italia - Roma". Sul margine stesso è stampata in rosso la leggenda: "E' vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Italiana".

Nel margine a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto è stampato in cromotipografia.

Ai due lati figurano due grandi medaglioni circolari in corrispondenza delle filigrane. Una fascia mistilinea con disegni a quadrilobo e rosoncini, in verde chiaro e nero grigio, collega tra loro i due medaglioni e diverse targhe. Quelle ai quattro angoli recano il numero 100 in cifre di colore verde chiaro e sono circoscritte da un festone di frutta in colori composti col giallo verde e nero grigio.

./.

Altre quattro targhe, due in alto e due in basso del biglietto, formate da cornici a perline e da cartocci, racchiudono le scritte "Banca d'Italia" in alto e "Lire cento" in basso, in caratteri romani sul fondo a disegno. In alto, fra le due targhe superiori, è posto il contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante il Fascio Littorio e l'indicazione "Decreto Ministeriale 19 maggio 1926".

In basso, nel centro, in una targa orizzontale in verde e grigio è impressa la comminatoria penale "La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi", in tre righe, a lettere verdi su fondo verde.

Nella parte centrale del biglietto campeggia l'aquila romana stampata in due colori verdi in sopracoloro. Al disopra di questa è una cornice semicircolare decorata con piattelli in nero e verde appoggiante con gli estremi sulla parte superiore dei medaglioni, in modo da lasciare due spazi di forma varia racchiudenti rami d'ulivo con bacche. In basso, ai due lati dell'aquila, si trovano altri due spazi nei quali ha luogo il nascim nto dei rami d'ulivo.

A destra, sul margine bianco del biglietto, lungo il lato verticale è stampata la dicitura: "Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449".

Biglietto da L. 50 - Il biglietto da L. 50 misura in lunghezza mm. 128 e in altezza mm. 74.

Il biglietto stesso è impresso in cromotipografia a quattro colori nel recto ed in calcografia e tipografia in tre colori nel verso, su carta bianca filigranata in parte, che porta sulla sinistra la filigrana riprodotte il profilo di Giulio Cesare e sui margini verticali la scritta "lire 50".

./.

Il disegno del recto, di forma rettangolare, è di stile rinascimento e comprende: un medaglione circolare che incornicia la filigrana anzidetta; una grande cornice esterna che delimita il biglietto, ricordata agli angoli da conchiglie; il contrassegno di Stato; la comminatoria; la dicitura; le firme; la serie ed il numero progressivo.

Il medaglione filigranato a sinistra è circoscritto da una corona verde di faglie e frutti, legati tra loro da un nastro dello stesso colore.

Al di sotto di questo medaglione è collocata una targhetta rettangolare con cartocci a chiaro-scuro decorata con filetti verdi racchiudente la comminatoria, "La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi".

La cornice rettangolare esterna è composta da fiorami stilizzati e da greche su cui si ripetono le parole: "Lire cinquanta" stampate in verde e nero; negli angoli sulle conchiglie risalta il numero "50".

Nel lato verticale destro, in simmetria col medaglione filigranato è collocato il contrassegno di Stato recto stampato in vermiglione.

Il fondo centrale a disegni geometrici racchiudenti il numero "50" è di color verde; in basso è disegnato in grande il numero "50" ad imitazione di filigrana.

Sopra questo fondo, in carattere romano, su quattro linee in colore verde e nero è la dicitura "Banca d'Italia - Lire cinquanta - Pagabili a vista al portatore". Seguono al disotto le firme del Governatore della Banca d'Italia e del Cassiere.

Le indicazioni della serie e del numero progressivo del biglietto sono stampate in nero negli angoli del fondo centrale, e, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto prima la serie e poi il numero e, viceversa, in basso prima il numero e poi la serie.

Sul margine del biglietto sono impresse in rosso le seguenti diciture: "Serie speciale Africa Italiana".

"E' vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Italiana".

Sul margine verticale a sinistra leggonsi le date dei Decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Sul margine inferiore è stampato in nero "Officine della Banca d'Italia - Roma".

Il verso del biglietto, come il recto, è di forma rettangolare. Il medaglione in filigrana è racchiuso da una cornice circolare a chiaro-scuro intagliata da ovoli. Questo medaglione è sormontato da una targa recante la scritta "Lire 50" sostenuta da due grandi Fasci Littori.

In basso è collocata una targa romana con entro incisa la scritta "50"lire" in lapidario romano.

Nel centro del lato verticale a sinistra è il verso del contrassegno di Stato e sul margine dello stesso lato è stampata la indicazione in vermiglione "Decreto Ministeriale 19 maggio 1926".

La cornice esterna, chiaroscurata in verde in sopra colore sul fondo verde e contornata da una greca, è formata da un festone di fiori e frutti collegati fra loro da nastri.

Nella parte centrale il fondo è ad intrecci geometrici formati dalla sigla "B.I.", dal numero "50" e dalla parola "Lire", stampati in verde.

Sul margine verticale a destra è impressa in vermiglione l'indicazione "Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n.449".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Asmara, addì 28 marzo 1938 - Anno XVI

IL MINISTRO: Di Revel

Ritenuto che la predetta deliberazione non è stata ancora resa esecutiva ai sensi dell'art. 72 dello statuto predetto;

Considerato che la precitata Cassa di previdenza non ha provveduto al vincolo delle attività a copertura delle riserve matematiche relative agli impegni assunti verso i propri iscritti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

La Cassa di previdenza U. N. V. E. R., con sede in Torino, è posta in liquidazione coattiva e ne è nominato Regio commissario liquidatore il cav. uff. Putto Consonno Arturo.

**Art. 2.**

Al Regio commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata, alla chiusura della liquidazione, con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1938-XVI

**VITTORIO EMANUELE**

**LANTINI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI  
Registro n. 7 Corporazioni, foglio 204. — Bousquet.

(3149)

**DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.**

Modifiche ed integrazioni relative alla istituzione di serie speciali di biglietti della Banca d'Italia per l'Africa Orientale Italiana.

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1938-XVI, col quale la Banca d'Italia è stata autorizzata ad emettere serie speciali di biglietti da L. 1000, L. 500, L. 100 e L. 50, aventi corso legale soltanto nei territori dell'Africa Italiana, e sono stati fissati i distintivi e i segni caratteristici dei biglietti medesimi;

Determina:

Nel decreto Ministeriale 18 marzo 1938-XVI sopra specificato sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Nell'art. 1 alle parole « nei territori dell'Africa Italiana » sono sostituite le parole « nei territori dell'Africa Orientale Italiana ».

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno circolare, dalla data da stabilirsi con successivo decreto Ministeriale, soltanto i biglietti di cui al precedente articolo 1.

« E' vietata la circolazione di detti biglietti fuori dell'Africa Orientale Italiana ».

« Art. 3. — Ferma restando la piena e libera trasferibilità di fondi tra il Regno ed i territori dell'A. O. I., e viceversa, a mezzo di vaglia e assegni bancari sbarrati non trasferibili e di ordini di trasferimento postali o telegrafici, la Banca d'Italia curerà il cambio dei biglietti di cui all'articolo 1 a mezzo delle proprie filiali dei porti d'imbarco del-

l'A. O. I. contro biglietti circolanti nel Regno da L. 100 e 50 nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni ».

Alle parole « Serie speciale Africa Italiana » e « E' vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Italiana » più volte riportate nell'art. 5 sono sostituite le parole « Serie speciale Africa Orientale Italiana » e « E' vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Orientale Italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

*Il Ministro: DI REVEL.*

(3108)

**DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.**

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito nel comune di Raddusa.

**IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI**

Veduta la domanda in data 29 luglio 1938, con la quale la Confederazione Fascista dei lavoratori dell'agricoltura chiede di essere autorizzata ad accettare dal comune di Raddusa e dalla Cooperativa agricola Vittorio Emanuele III di detto Comune la donazione di un appezzamento di terreno di natura seminativa, sito in Raddusa, per circa mq. 1800, sez. 540, foglio di mappa 7, n. R. 26 e sub A) della superficie di ettari 2, are 96 e centiare 60, e da adibire per la costruzione di una casa di ristoro e ricovero di mietitori;

Visti gli atti d'istruttoria;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 aprile 1937, n. 1006, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n. 164;

Decreta:

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è autorizzata ad accettare dal Comune di Raddusa e dalla locale Cooperativa agricola Vittorio Emanuele III la donazione del terreno sopra descritto.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

*p. Il Ministro: RICCI.*

(3109)

**DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1938-XVI.**

Proroga di divieto di caccia e uccellazione in provincia di Piacenza.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Monte Osero e Monte Rocchetta (Piacenza), delimitata dai seguenti confini:

Mulattiera da Monte Osero (quota 920) a Piccoli (quota 750), Camera Vecchia, Calenzano, Le Ravine, Varano, Lobbia, quota 1077, quota 987, Mareto, quota 937, quota 857, Vediceto, S. Savino, Ceno, quota 590, Zazzera, Blucchi, Pellacini, quota 940, quota 770, quota 646, e fino all'incrocio col

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1942-XXI.

Modificazioni dei decreti Ministeriali 28 marzo e 8 agosto 1938-XVI, relativi alla emissione di serie speciali di biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 28 marzo e 8 agosto 1938-XVI, con i quali la Banca d'Italia venne autorizzata ad emettere serie speciali di biglietti da L. 1000, L. 500, L. 100 e L. 50 aventi corso legale soltanto nei territori dell'Africa Orientale Italiana e furono fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti medesimi;

Ritenuta la necessità di revocare il divieto stabilito con i citati decreti Ministeriali in ordine alla circolabilità di detti biglietti fuori dei territori dell'A.O.I.:

Determina:

Per i biglietti della Banca d'Italia di cui fu autorizzata l'emissione con i decreti Ministeriali 28 marzo e 8 agosto 1938-XVI, sono revocate le limitazioni circa il loro corso legale e la loro circolabilità stabilite nei decreti suddetti.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

*Il Ministro:* DI REVEL

(4401)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1942-XX.

Messa in liquidazione della Società American President Lines, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1942-XX con il quale fu sottoposta a sequestro la Società American President Lines, con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario;

Atteso che l'azienda non si trova in grado di adempiere alle obbligazioni attinenti all'esercizio di essa;

Visto l'art. 8 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decreta:

La Società American President Lines, con sede a Genova, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale del 13 gennaio 1942, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Giuseppe Sparano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*  
RICCI

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL

(4384)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1942-XXI.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Italo-vattina K. Salling e C<sup>o</sup>, con sede a Trieste, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Italo-vattina K. Salling e C<sup>o</sup>, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto in essa sono rappresentati prevalenti interessi di persone di nazionalità brasiliana;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società in nome collettivo Italo-vattina K. Salling e C<sup>o</sup>, con sede in Trieste, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Mario Papaio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

*Il Ministro per le corporazioni*

*Il Ministro per le finanze*

RICCI

DI REVEL

(4387)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Forlì e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1942-XX, registro 22 LL. PP., foglio 148, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Forlì e nominato, per la durata di mesi sei, quale commissario straordinario per la gestione del medesimo Istituto il gr. uff. dott. ing. Giacomo Castiglioni.

(4370)

### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici a membro del Consiglio di amministrazione delle Poste e dei telegrafi.

Con R. decreto in data 26 settembre 1942-XX, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato e col Ministro per le finanze, il Cons. naz. avv. Giuseppe La Monaca, fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici, è stato nominato consigliere di amministrazione delle Poste e dei telegrafi, a datare dal 6 ottobre 1942-XX.

(4379)